

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA
in conformità al Testo coordinato e integrato del D.Lgs.
12.01.2019 n. 14 – Codice della Crisi d'impresa e
dell'insolvenza in attuazione della L. n. 155 del
19.10.2017

Ristrutturazione dei debiti del Consumatore



RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA**- PREMESSA**

- I. Attività svolta dal Gestore della crisi
- II. Valutazione e disamina del contenuto della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore:
 - a) elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione,
 - b) consistenza e della composizione del patrimonio;
 - c) atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
 - d) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
 - e) stipendi, pensioni, salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.
- III. Art. 68 n.2 CCII
 1. indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
 2. esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
 3. valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
 4. indicazione presunta dei costi della procedura
- IV. Ulteriori verifiche
 5. analisi/verifica della pendenza di procedure giudiziarie
 6. indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori
 7. sulla valutazione del merito creditizio dei creditori,
 8. sulla proposta del piano di ristrutturazione dei debiti.
 9. Garanzie
 10. Valutazione dell'alternativa liquidatoria: convenienza del piano
 11. Sulla fattibilità e convenienza del piano
 12. Conclusioni

Il sottoscritto avv. [REDACTED] c.f. [REDACTED], con studio in Quarto (NA) – alla [REDACTED] n. 6, PEC: [REDACTED]@libero.it, e-mail: [REDACTED]@libero.it, iscritta all'Ordine degli [REDACTED] di Napoli il 17/9/2002, è stata nominata Gestore della Crisi di Sovraindebitamento dall'OCC del Consiglio dell'Ordine degli [REDACTED] di Napoli, con protocollo n. 2024/005968 all.4) per la procedura che vede debitore il Sig. [REDACTED] [REDACTED], di professione: operaio

Premesso che

- su istanza di attivazione della procedura Legge 3/12 (oggi trasfusa nel decreto legislativo 12.01.2019 n.14 in attuazione della legge 19.10.2017 n.155) depositata il presso l'OCC del COA di Napoli dal Sig. [REDACTED] [REDACTED], per il tramite dell'avv. [REDACTED], l'OCC del COA di Napoli, con protocollo n.2024/005968, designava quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della crisi da Sovraindebitamento l'Avv. [REDACTED], che accettava la designazione quale Gestore in data 23/5/2024 (all 1).
- Visti i compiti assegnati al Gestore ex Legge n.3/12 e stante l'autorizzazione ex art. 15 L.n.3/12 e la delega del debitore, la scrivente chiedeva l'accesso ai dati contenuti negli archivi di Comune di



Napoli, Regione Campania, INPS, Inail, AdER, per l'acquisizione delle informazioni riguardanti il Sig.re [REDACTED] [REDACTED]. Sono stati poi esaminati i risultati di Crif, CR Banca d'Italia.

Preliminarmente la scrivente Gestore DICHIARA E ATTESTA di:

- essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 della l.f.;
- non essere legato al Debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire: non essere interdetta, inabilitata, fallita o è stata condannata ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 C.C.);
- non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del Debitore;
- non essere legata al Debitore da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- non aver, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore.

La proposta di ristrutturazione dei debiti esaminata dalla scrivente è corredata ex art.67 CCII dell'elenco:

- a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

Sui **presupposti di ammissibilità**, essi sono stati verificati dallo scrivente Gestore e di seguito se ne attesta la sussistenza:

1. preliminarmente, risulta correttamente individuata la competenza del Tribunale di Napoli.
2. È stato riscontrato che, ai sensi dell'art. 2 CCII lettera a), b), c) la sussistenza dello stato di crisi, di insolvenza e di sovraindebitamento.

Il Sig.re [REDACTED] [REDACTED]:

3. è un consumatore, ex art. 2 lettera e) inteso come persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali,
4. non è stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda e non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ex art. 69 n.1 CCII,
5. non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, ex art. 69 n.1. CCII.

Una volta verificata la sussistenza delle predette condizioni, è stato possibile procedere all'analisi delle singole fattispecie ed è stata approfondita l'ipotesi di ristrutturazione dei debiti del consumatore, concludendo per la fattibilità del relativo piano.

I. Attività svolta dal Gestore della Crisi: adempimenti preliminari, consultazione banche



dati e comunicazione circolare ai creditori. Documentazione acquisita ed esaminata.
Metodologia adottata. Patrimonio e indebitamento. Capacità reddituale.

Adempimenti preliminari

Lo scrivente Gestore ha svolto la propria analisi sulla base della documentazione fornita dall'Avvocato/Advisor Avv. [REDACTED], dell'istante corredata da una relazione prodromica al ricorso con cui si è illustrata la situazione debitoria complessiva che ha determinato il sovraindebitamento, nonché la sua evoluzione, corredata dai documenti atti a ricostruire l'esposizione debitoria, nonché l'attivo oggetto della proposta di piano di ristrutturazione. Seguivano richieste di chiarimenti ed integrazione documentale all'Avvocato/Advisor, che riscontrava le diverse istanze utili ai fini della procedura. Sono intercorsi incontri anche da remoto, con il debitore.

Consultazione banche dati e comunicazione circolare ai creditori.

Nell'espletamento del proprio compito, il Gestore ha esaminato e verificato le risultanze delle seguenti banche dati: INPS, Centrale Rischio Banca d'Italia, ADER, ADE, Comune di Napoli, Regione Campania, Visura protesti, Ispezioni ipotecarie, Ispezione presso PRA.

Ciò avveniva anche in seguito ai riscontri ricevuti dopo le formali comunicazioni di circolarizzazione presso i creditori – avvenuti a mezzo pec - con cui venivano richiesti i documenti sottostanti le ragioni di credito nonché le precisazioni dei crediti vantati.

Documentazione acquisita ed esaminata.

Il debitore, a corredo dell'istanza per accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, come già anticipato depositava numerosa documentazione (si fa riferimento alla documentazione inoltrata dall'Avvocato/Advisor a corredo del ricorso), che prontamente veniva vagliata e verificata.

Metodologia adottata

La scrivente, al fine di assolvere al proprio compito, avuto anche riguardo alla natura ed alle funzioni del proprio ruolo ed incarico, ha adottato un approccio metodologico di verifica documentale e ricostruzione del complessivo indebitamento della proponente secondo i seguenti passaggi:

Patrimonio e indebitamento

- acquisizione dell'elenco dei creditori;
- acquisizione degli elementi probatori che consentono di assegnare alle informazioni acquisite, con riferimento all'indebitamento, all'esistenza e alla valutazione dei singoli beni, sufficiente grado di attendibilità;
- acquisizione dell'elenco dei beni di proprietà della proponente.

Capacità reddituale

- valutazione della capacità reddituale dell'istante, risultante dall'acquisizione, analisi e valutazione delle dichiarazioni dei redditi e della busta paga di lavoratore dipendente, tenendo in considerazione il fabbisogno personale e familiare.

Verifica della corrispondenza dei dati riferiti dal debitore con gli elementi probatori assunti.

La sottoscritta ha ritenuto elemento essenziale nell'espletamento dell'incarico, la costante applicazione, come principio informatore, del generale criterio di prudenza atteso che il disposto di cui al CCII non specifica quali debbano essere i principi guida nella stesura dell'elaborato.

Pertanto, la relazione è stata predisposta sulla scorta della documentazione e delle informazioni disponibili ed ha la finalità di accompagnare il ricorso contenente il piano di ristrutturazione dei debiti, fornendo un giudizio indipendente, oggettivo e prudente sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.



Tutto ciò premesso e verificato, la sottoscritta in qualità di professionista Gestore della crisi

PRESENTA

ai sensi dell'art. 68 CCII codesta relazione contenente:

1. l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
2. l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
3. la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
4. l'indicazione presunta dei costi della procedura.

Inoltre, viene indicato se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

II. Valutazione e disamina del contenuto della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore:

Art. 67 CCII

a) elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione

ELENCO DELLE PASSIVITA' ED ESPOSIZIONE DEBITORIA

La formulazione dell'elenco dei creditori ha tenuto conto:

- ❖ delle risultanze della Centrale rischi Banca Italia e della CRIF del ricorrente;
- ❖ delle risultanze della situazione debitoria fornita da Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a e delle dichiarazioni di credito inviate al Gestore della crisi;
- ❖ delle risultanze dell'attività di circolarizzazione del credito bancario, finanziario, tributario e previdenziale.

All'esito delle verifiche condotte, il passivo complessivo, **non** comprensivo dei costi di massima della presente procedura, è risultato così composto:

Nella tabella che segue è indicata l'esposizione debitoria complessiva del sig. [REDACTED] [REDACTED]

Creditore	Titolo	Grado	Importo €.
Axactor Italy	Carta di credito	Chirografario	1.050,00
	Prestito personale		
Banca Unicredit		Chirografario	4.427,85
Compass	Prestito personale	Chirografario	7.400,00



Banca Ifis	Acquisto di crediti cartolarizzati derivanti da da Findomestic Banca S.p.A, contratto di credito al consumo per l'utilizzo di carta di credito cd. revolving	Chirografario	67.364,25
------------	--	---------------	-----------

Il debito residuo totale accertato è pari a € 80.242,10

Totale complessivo esposizione debitoria € 80.242,10 di cui € 80.242,10 di chirografi.

4. DEBITO CON P.A.

Alla data odierna, non risultano esserci debiti con la Pubblica Amministrazione (Stato, Regione, Comune, ecc...)

5) DEBITI CON IL CETO BANCARIO

Si passa ora all'analisi della situazione debitoria del ricorrente

5.a Axactor Italy

- **Axactor Italy.** Il debito si riferisce all'importo della carta di credito

5.b Unicredit

- **Unicredit Banca SpA** Il debito si riferisce all'importo del prestito personale contratto in data 2/7/2018 dell'importo residuo di €. 5.427,85

5.c Compass Banca SpA

- **Compass Banca SpA.** Il debito si riferisce all'importo del prestito personale contratto in data 26/7/2018 che prevedeva il pagamento di n. 854 rate da euro 291 cadauna; importo residuo €. 7.400,00

5.d Banca IFIS

- **Banca IFIS** otteneva decreto ingiuntivo dal Tribunale di Napoli n. 2523/2022 del 5/4/2022 RG n. 7700/2022 per **€ 42.461,93** complessiva, relative alle seguenti posizioni:

- a. il debito si riferisce all'acquisto di crediti cartolarizzati derivanti da Findomestic Banca SpA per un contratto di credito al consumo per l'utilizzo di carta di credito Revolving; Banca IFIS Il 01.12.2004 con Findomestic Banca SpA: in data 10/05/2018 il Sig. [REDACTED] contraeva un debito al consumo per l'importo di €. 35.117,00 rimborso previsto in numero di rate 108 da € 577,00 TAN 7,70% - TAEG 7,98%. Residuo € 38.804,66

ATTIVO

Art. 67 CCII

b) consistenza e della composizione del patrimonio;

c) atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;



- d) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
e) stipendi, pensioni, salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

2. In ordine alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente

Il sig. [REDACTED]:

- ✓ [REDACTED] si può desumere che è dipendente con regolare contratto a tempo pieno dal 01.01.2024 presso la CDF LOGISTIC S.R.L cod. fisc. 03309040610 con sede in Marcianise (CE)
- ✓ con una retribuzione mensile media di circa €1.500,00
- ✓ ha una famiglia, composta dallo stesso, dalla madre – pensionata - sig.ra [REDACTED] nata il [REDACTED] a Napoli (NA) con una pensione lorda annua di circa €. 17.883 lordi, pari a €. 14.120 netti circa
- ✓ Tutti risiedono in un appartamento di proprietà della madre al 66% nel quartiere di Napoli, al [REDACTED], n. 57.
- ✓ Presenta un ISEE pari ad euro 21.321,87.
- ✓ Non è protestato.
- ✓ Non ha subito procedimenti penali, men che meno è interdetto da uffici pubblici e privati.
- ✓ Non pendono procedure giudiziarie di cond[REDACTED] (ipotesi di reato) a suo carico, né risulta alcuna segnalazione nel casellario giudiziario e/o nei carichi pendenti (all.17. e 18.).
- ✓ La situazione reddituale del ricorrente allo stato attuale, come risulta dai modelli di dichiarazione dei redditi che si allegano, è la seguente:

2.a) La situazione finanziaria del ricorrente

Si procederà ora con una ricostruzione volta a rappresentare la situazione finanziaria del sig. [REDACTED] considerando solo il suo reddito e il suo fabbisogno mensile, poiché la pensione della mamma viene spesa integralmente per l'acquisto di generi alimentari, le utenze, e i medicinali occorrenti, e, tenendo presente, che il sig. [REDACTED] provvede alle esigenze della sorella separata e della nipote .

Di seguito si analizzano le dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni:

Dichiarazione dei redditi	Importo lordo annuale	Imposta netta	Importo netto annuale	Importo netto su 13 mensilità
Unico/2021 - redditi 2020	20.307,00	3.163,00	17.144,00	
Unico/2022 redditi 2021	20.884,00	3.168,00	17.716,00	
Unico/2023 redditi 2022	18.617,00	1.668,00	16.949,00	

2.b) Le spese familiari e personali

Le spese correnti per il mantenimento di sè stesso e della sorella con la nipote, ammontano, su base annuale, ad euro 21.446,98 (corrispondenti ad € 1.787,25 mensili).

Si è fatto a tal proposito riferimento alla ricostruzione effettuata dal ricorrente, che è stata verificata e confermata attraverso un'analisi svolta sulla base degli estratti conto e sulle altre ricevute di spesa e di pagamento prodotte.

Di seguito il prospetto delle spese complessive:

	ELENCO SPESE FAMILIARI	IMPORTO MENSILE	IMPORTO ANNUALE
1	Spese alimentari	€ 300,00	
2	Finanziamento Agos	€ 50,00	
3	Finanziamento Compass	€ 295,48	



4	Servizi telefonici ed internet	€ 102,48	
5	Canone noleggio veicolo Car Rental Bolzano	€ 86,00	
6	Carburante auto	€ 300,00	
7	Spese tangenziale	€ 60,00	
8	Spese per l'abbigliamento e calzature	€ 150,00	
9	Spese per l'igiene e la pulizia della casa e della persona	€ 100,00	
10	Spese sanitarie e farmaceutiche	€ 30,00	
11	Spese mensili tenuta conto corrente	€ 8,00	
12	Spese per imprevisti vari	€ 100,00	
13	Rc Auto		€ 587,00
14	Rc motorino		€ 457,50
15	Bollo Auto		€ 218,96
16	Finanziamento Unicredit	€ 100,00	
TOTALE		€ 1.681,96	€ 1.263,46

Le suddette spese appaiono congrue sia rispetto alla media ISTAT rilevata, considerato che dalla consultazione della banca dati ISTAT, si è accertato che l'Istituto nell'ultimo comunicato del 09/06/2022 ha rilevato che nel 2021 la spesa media mensile delle famiglie residenti in Italia è di €2.437,00, con una riduzione ad €1.961,00 nelle regioni del Sud Italia.

La somma tra €1.787,25 appare congrua.

È opportuno precisare che nel corso dell'anno 2022, a causa della guerra tra Russia e Ucraina, i prezzi dei prodotti energetici, dei carburanti, dei generi alimentari e dei beni in generale, è notevolmente aumentato. L'Associazione "Altroconsumo", attraverso la rilevazione prezzi fornita da IRI, ha monitorato i prezzi - praticati da Ipermercati, Supermercati e Discount - di 8 categorie di prodotti alimentari (olio di semi di girasole, farina 00, pasta, olio extravergine, zucchero, caffè, latte e passata di pomodoro) e di 2 prodotti del settore ortofrutticolo (zucchine e banane), confrontandoli con quelli del mese e dell'anno precedente. I dati rilevati evidenziano che i prodotti sugli scaffali hanno subito un aumento medio del prezzo di vendita del 20% in più rispetto all'anno 2021. Pertanto, la spesa media mensile delle famiglie italiane è cresciuta notevolmente rispetto all'anno 2021.

2.c) MASSA ATTIVA

L'attivo è essenzialmente costituito da:

- redditi di lavoro dipendente percepiti dal ricorrente (nei limiti di quanto occorre al mantenimento della famiglia);
- Arredi dell'abitazione familiare i quali, di scarso valore economico, sono in ogni caso costituiti solamente dai beni necessari per lo svolgimento della vita all'interno del nucleo familiare (letti, tavoli per la consumazione dei pasti, sedie, utensili, frigorifero e lavatrice); non sono presenti mobili di rilevante valore



economico, di pregio artistico o di antiquariato.

2.d) Patrimonio immobiliare

In relazione al patrimonio immobiliare, il ricorrente non dispone di alcuna proprietà.

2.e) Patrimonio mobiliare

BENI MOBILI REGISTRATI.

Il ricorrente non possiede alcun veicolo di proprietà; attualmente sull'automobile in uso ha stipulato un contratto di noleggio

Si segnala che trattasi di bene utilizzato esclusivamente dal sig. [REDACTED], a carico del quale vi sono le spese collegate all'uso dello stesso (ass.ne, bollo, carburante, manutenzione ordinaria e straordinaria).

ALTRI BENI MOBILI.

Nessun valore di realizzo può essere attribuito ai beni mobili e suppellettili presenti nell'abitazione, di valore solo affettivo.

2.f) Saldo rapporti finanziari

Il sig. [REDACTED] è titolare dei seguenti rapporti:

- 1- Conto Corrente n. [REDACTED] tenuto presso la banca [REDACTED] filiale di Via Vespucci, n. 10 - Napoli

C. In ordine agli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni.

Dalla documentazione esaminata, e confermata dal professionista facente funzioni di Organismo di composizione della crisi, non risultano atti di disposizione del patrimonio né atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni

III. Art. 68 n.2 CCII:

1. indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
2. esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
3. valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
4. indicazione presunta dei costi della procedura.

1. L'INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI.

In relazione alle cause dell'indebitamento ed all'ammontare complessivo dei debiti, dall'esame della documentazione acquisita dalla scrivente e delle ulteriori informazioni assunte in sede di audizione del debitore e della documentazione acquisita è stato possibile circoscrivere le cause e le circostanze che hanno condotto all'indebitamento del Sig. [REDACTED] [REDACTED]. L'istante ha affermato che i debiti sono stati originariamente contratti a partire dal 2018 e negli anni successivi e la maggior parte dei debiti sono rappresentati da obbligazioni progressivamente accumulate negli anni per la gestione della spese ordinarie personali e della famiglia. Successivamente e dopo la morte del padre del sig. [REDACTED] avvenuta in data 13/01/2022 la situazione è andata peggiorando, in quanto il sig. [REDACTED]



con il proprio reddito cerca di aiutare la sorella, sig.ra [REDACTED] (disoccupata) e la nipote di soli 7 anni (priva di sostentamento economico da parte del padre naturale) e di conseguenza il sig. [REDACTED] non riesce ad incrementare il proprio reddito ed a far fronte al pagamento dei debiti contratti.

2. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DEL DEBITORE DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE.

SQUILIBRIO ENTRATE/USCITE MENSILI/ANNUALE SITUAZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO

	USCITE MENSILI
Spese mensili medie	1.787,24
Stipendio netto	1.500,00
TOTALE	-287,84

Atteso che per il fabbisogno familiare del sig. [REDACTED] è necessaria una somma minima non inferiore a € 1.787,00 e che l'importo della retribuzione mensile del proponente risulta essere pari oggi ad € 1.500,00 circa, vi è l'impossibilità oggettiva di provvedere al pagamento dei creditori (**stato di insolvenza**).

3. VALUTAZIONE SULLA COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA.

Il Debitore, soprattutto tramite la figura dell'*Advisor*, è stato collaborativo con lo scrivente Gestore, cercando di fornire tutta la documentazione necessaria per le indagini del caso.

La proposta a firma dell'*Advisor* contenente l'esposizione debitoria trova sostanziale conferma nella documentazione allegata e a quella successivamente chiesta dalla scrivente agli enti pubblici interpellati. Tanto premesso, analizzata la documentazione prodotta e fornita dal Debitore e quella ottenuta a seguito di circolarizzazione del credito, la scrivente esprime giudizio soddisfacente sulla completezza della stessa.

4. INDICAZIONE PRESUNTA DEI COSTI DELLA PROCEDURA

Vengono di seguito evidenziate le spese di procedura, relative ai compensi spettanti all'OCC, come da preventivo da questi formulato, al legale che ha assistito l'istante nel ricorso e alle altre spese funzionali alla presente procedura di sovraindebitamento.

Credito prededucibile di O.C.C.

Vengono appostate in prededuzione, ex art. 6 CCII lett.a) le competenze professionali di spettanza dell'O.C.C. per le attività svolte e da svolgersi in costanza di procedura e quantificate secondo la tabella ministeriale di riferimento in € 2.366,67 ex art.16 D.M. 202/2014 (vedi allegato).

Credito privilegiato dell'Avv.

Vengono portate nel passivo della procedura solo le competenze professionali di spettanza dell'O.C.C. e dell'attività successiva a svolgersi in corso di procedura.

La somma complessiva di € 2.366,67 viene portata nel passivo della procedura in privilegio ex art.2751 bis, comma 1, n.2) c.c. a cui sono da aggiungersi l'imposta di registro decreto e fondo rischi.

Credito privilegiato dell'Avv. [REDACTED]



SPESE DI PROCEDURA	DESCRIZIONE DEL DEBITO	GRADO	TOTALE	PRED.
OCC e gestore	Compensi OCC + gestore della crisi	PREDEDUZIONE	2.366,67	2.366,67
IMPOSTA REGISTRO DECRETO		PREDEDUZIONE PRIVILEGIATO	217,50	217,50
FONDO RISCHI		PREDEDUZIONE PRIVILEGIATO	500,00	500,00
TOTALI			3.084,17	3.084,17

➤ **Costo complessivo post-piano:**

Credito privilegiato	€ 3.084,17
Credito chirografario	€ 80.242,10
Totale	€ 83.326,27

IV. ULTERIORI VERIFICHE

5. ANALISI/VERIFICA DELLA PENDENZA DI PROCEDURE GIUDIZIARIE

A carico del Sig. █████ non pende ad oggi alcuna procedura esecutiva

6. INDICAZIONE DELLA EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI

Non risultano atti dispositivi compiuti dal Sig. █████ che siano stati impugnati dai creditori.

7. SULLA PROPOSTA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI.

ATTIVO DISPONIBILE PER IL PIANO:

Reddito del debitore	€ 1.500,00
Totale	€ 1.500,00
A detrarre spese personali e familiari	€ 1.341,76
Avanzo	€ 158,24
Importo mensile disponibile per il piano	€ 158,24

Il piano proposto si basa:

- sulla corresponsione dell'importo di € richiesti e accantonati per la risoluzione dell'esposizione debitoria;
- sulla mensile retribuzione detratte le spese necessarie alle esigenze vitali del sovraindebitato e della di lui famiglia.

Il ricorrente mette a disposizione della massa creditoria la somma mensile di circa **€ 220,00** da corrispondersi mediante il piano di pagamenti di seguito esposto, che prevede il versamento di n. **123 rate da € 220,00 e un'ultima rata da € 97,00**, da distribuire ai creditori concorsuali secondo le regole



della *par condicio creditorum* ed innanzi precisato, oltre il compenso dell'O.C.C. da liquidare, in caso di omologazione della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Ciò detto si propone il pagamento di poco più di € 27.157,00 (comprensivo dei costi di OCC) secondo la graduatoria di legge, e in particolare:

- il pagamento integrale (100%) dei crediti prededucibili dell'OCC e privilegiati dell'Agenzia delle Entrate;
- il pagamento del credito chirografo nella misura del 30%.

➤ **Il debito complessivo riformulato in proposta è pari: € comprensivo delle spese di procedura, oltre interessi.**

Totale debito ANTE PIANO	€ 80.242,10
Credito privilegiato	€ 0,00
Credito chirografario	€ 80.242,10

Totale debito POST PIANO di ristrutturazione	€ 24.072,63
Debito PRIVILEGIATO POST PIANO	€ 0,00
Debito CHIROGRAFI POST PIANO	€ 24.072,63

TABELLA ANALITICA DEL PIANO DI RIENTRO

Debito	Creditori	Debito residuo	Ipotesi Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore		
			% soddisfazione	Valore del Debito con interessi	% Stralcio
Compensi procedura sovraindebitamento Crediti prededucibili- privilegiati	OCC	€ 3.084,17	100%	€ 3.084,17	0%
Axactor Italy	Chirografario	€ 1.050,00	30%	€ 315,00	70%
Unicredit Banca S.p.A.	Chirografario	€ 4.427,85	30%	€ 1.328,65	70%
Compass Banca SpA	Chirografario	€ 7.400,00	30%	€ 2.220,00	70%
Banca IFIS	Chirografario	€ 67.364,25	30%	€ 20.209,27	0,000%
		Ante Piano € 83.326,27		Post Piano € 27.157,09	

Per cui l'importo residuo messo a disposizione della procedura è:

- di € 2.640 all'anno per 10 anni in 12 rate pari di € 220,00 mensili, e di € 757,09 per l'11° anno in 3 rate da € 220,00 mensili e un'ultima rata di € 97,09 come di seguito dettagliatamente riportato.

Dettaglio degli importi da pagare e la durata per ogni singolo creditore:



Creditore	Debito	Proposta	Categoria	anno 1	anno 2	anno 3	anno 4	anno 5
OCC	2.366,67 €	2.366,67 €	Prededuzione	1.922,50 €	444,17 €			
Spese procedimento	717,50 €	717,50 €	Privilegiato	717,50 €				
Axactor Italy	1.050,00 €	315,00 €	Chirografo		220,00 €	95,00 €		
Unicredit Banca SpA	4.427,85 €	1.328,65 €	Chirografo		220,00 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €
Compass Banca SpA	7.400,00 €	2.220,00 €	Chirografo		440,00 €	440,00 €	440,00 €	440,00 €
Banca IFIS	67.364,25 €	20.209,27 €	Chirografo		1.315,83 €	1.885,00 €	1.980,00 €	1.980,00 €
Totale con OCC+Spese	83.326,27 €	27.157,09 €		2.640,00 €	2.640,00 €	2.640,00 €	2.640,00 €	2.640,00 €
Tot.senza OCC+Spese	80.242,10 €	24.072,92 €						
OCC+Spese	3.084,17 €	3.084,17 €						
Privilegiati senza OCC	717,50 €	717,50 €						
Privilegiati+prededuzione	3.084,17 €	3.084,17 €						
Chirografari post piano		20.209,27 €						
Chirografari ante piano	80.242,10 €							
Soddisfazione Chirografario		20.209,27 €						
Creditore	Debito	Proposta	anno 6	anno 7	anno 8	anno 9	anno 10	anno 11
OCC	2.366,67 €	2.366,67 €						
Spese procedimento	717,50 €	717,50 €						
Axactor Italy	1.050,00 €	315,00 €						
Unicredit Banca SpA	4.427,85 €	1.328,65 €	448,65 €					
Compass Banca SpA	7.400,00 €	2.220,00 €	460,00 €					
Banca IFIS	67.364,25 €	20.209,27 €	1.731,35 €	2.640,00 €	2.640,00 €	2.640,00 €	2.640,00 €	757,09 €
Totale con OCC+Spese	83.326,27 €	27.157,09 €	2.640,00 €	2.640,00 €	2.640,00 €	2.640,00 €	2.640,00 €	757,09 €
Tot.senza OCC+Spese	80.242,10 €	24.072,92 €						
OCC+Spese	3.084,17 €	3.084,17 €						
Privilegiati senza OCC	717,50 €	717,50 €						
Privilegiati+prededuzione	3.084,17 €	3.084,17 €						
Chirografari post piano		20.209,27 €						
Chirografari ante piano	80.242,10 €							
Soddisfazione Chirografario		20.209,27 €						

Dettaglio del piano:

- Nel primo anno dopo l'omologa, è previsto il pagamento parziale dei crediti privilegiati dell'OCC e delle spese della procedura;
- Nel secondo anno dopo l'omologa è previsto il saldo del compenso OCC e il pagamento degli altri debiti chirografari quali Axactor, Unicredit Banca, Compass Banca e Banca IFIS fino al 6° anno
- Dall'7° al 11° anno dopo l'omologa è previsto il saldo di Banca IFIS.

Tale proposta risulta idonea a garantire con ragionevole contezza, il pagamento dei ratei previsti e la contestuale conduzione di una vita dignitosa per il debitore e il nucleo familiare.

Si precisa che onde evitare un ulteriore aggravio di spese a carico del debitore e della procedura, legato alla parcellizzazione di una pluralità di bonifici, si propone, quando possibile, di pagare una rata per intero di € 220,00 a ciascun creditore, secondo le seguenti modalità:

CREDITORE	DEBITO	NUMERO RATE	RATA MENSILE
OCC	€2.366,67	10 RATE	10 RATE DA € 220,00 + 1 RATA DA € 166,67
Costi Procedura	€717,50	2 RATA	3 RATE DA € 220,00 + RATA DA € 57,50
Axactor Italy	€ 315,00	2 RATE	
Unicredit Banca S.p.A.	€ 1.328,68	6 RATE	
Compass Banca S.p.A.	2.220,00	10 RATE	
Banca IFIS	20.209,27	92 RATE	



In ordine alla fattibilità del piano proposto

La proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, poggia sui flussi derivanti dal reddito prodotto dal ricorrente in qualità di lavoratore dipendente, con contratto a tempo indeterminato e dell'assegno unico ed universale. La somma mensile messa a disposizione della procedura è stata quindi calcolata in considerazione delle spese necessarie al sostentamento del ricorrente e della di lui famiglia e rende, per un verso, sostenibile la proposta e, per altro verso, rende la stessa conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Con riferimento all'indicazione presumibile dei costi della procedura, si è calcolata una media di € 15,00 a titolo di costi per i bonifici bancari da effettuarsi mensilmente.

La proposta di soddisfacimento così prospettata appare più conveniente per tutto il ceto creditorio, quanto per i creditori privilegiati quanto per quelli chirografari, considerato che nell'alternativa liquidatoria essi non troverebbero alcuna soddisfazione, come più innanzi precisato.

In osservanza di quanto disposto ex art.67, comma 4, la proposta prevede che ai creditori muniti di privilegio venga riconosciuta e attribuita una somma non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione.

La rata mensile di € 220,00 messa a disposizione della procedura è stata calcolata tenendo conto dei redditi percepiti dal ricorrente e delle spese familiari e con riferimento alla solvibilità del debitore; va rimarcato che egli può attualmente contare su di un patrimonio rappresentato dalle entrate derivanti dall'attività lavorativa esercitata con contratto a tempo indeterminato.

Per una fattispecie analoga sia come proposta che come durata di piano v. Tribunale Forlì 25.11.2022 Est. Vacca.

In ordine all'ammissibilità della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Con riferimento alla natura di consumatore del sig. [REDACTED] si evidenzia che l'art. 2, comma 1, lett. e) D.Lgs. 14/2019 come già l'art.6, comma 2, lett. b) L.3/2012, definiscono il consumatore quella persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta e pertanto, stante la richiesta di finanziamento effettuata, come su evidenziato, per far fronte alle spese familiari, è evidente la qualifica di consumatore.

Con riferimento al piano dei pagamenti proposto si evidenzia che anche la Cassazione¹ ritiene che la soddisfazione parziale dei crediti privilegiati e dei crediti in origine chirografari non violi la posizione dei crediti aventi privilegio generale, considerato che è consentito di predisporre la proposta con soddisfacimento non integrale dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, a condizione che ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

Anche le nuove norme introdotte per la ristrutturazione dei debiti del consumatore dal Codice della crisi, quindi, sono una logica applicazione dell'art.2740 c.c., considerato che esiste un collegamento funzionale tra la responsabilità patrimoniale e l'interesse del creditore e che quindi la verifica da svolgere riguarda la realizzazione del miglior interesse per il ceto creditorio rispetto alla consistenza del patrimonio del debitore, nella sua composizione di beni attuali, presenti e futuri (v. in senso conforme, con riferimento alla L.3/2012 [Tribunale di Napoli Nord 16 Marzo 2021 Est. Rabuano](#)).

Laddove i ricavi rivenienti dal reddito del debitore per il periodo di piano siano destinati ai creditori, nelle suindicate quote, il patrimonio complessivo del debitore messo a disposizione dei creditori sarà quindi superiore all'intero patrimonio attuale, con conseguente massimizzazione dell'interesse dei creditori, tenendo conto dell'alternativa liquidatoria.

Ciò implica che la proposta si presenti prospetticamente vantaggiosa per i creditori e che l'eventuale

¹ Corte di Cassazione sentenza n.26328/2016 e Corte di Cassazione sentenza n.4270/2021



liquidazione di tutto il patrimonio attuale viene a configurarsi come una deroga al principio della responsabilità patrimoniale, perché priva i creditori concorsuali dei beni futuri, rappresentati dalle nuove risorse provenienti dal reddito del ricorrente e ad essi destinati secondo le previsioni del piano.

Nell'ambito delle procedure concorsuali l'art.2740 c.c. ha quindi la sua più puntuale applicazione imponendo di verificare se, nell'interesse dei creditori, sia più conveniente la liquidazione dell'intero patrimonio attuale del debitore che può determinare dei limiti alla capacità dello stesso di acquisire beni futuri con i quali adempiere le proprie obbligazioni ovvero sia più conveniente non liquidare parte dei beni attuali che contribuiranno alla realizzazione di risorse economiche future garantendo un più elevato grado di soddisfazione degli stessi creditori.

Sotto un diverso profilo si evidenzia che alla luce della completa esposizione in ordine all'attivo e al passivo in capo al ricorrente e quindi alla completa informativa fornita in ordine alla proposta di accordo e al piano dei pagamenti per eseguirlo si può concludere che nessun atto decettivo è attribuibile alla condotta del ricorrente.

In definitiva la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata dal ricorrente è senza ombra di dubbio per un verso ammissibile sotto il profilo soggettivo, oggettivo e di legittimità ed è conveniente per il ceto creditorio rispetto all'alternativa liquidatoria come più innanzi evidenziato.

- La proposta del Piano è ammissibile.
- La proposta del piano rispetta le disposizioni dei cui D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere le obbligazioni (art. 68 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022);
- sono state espone le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni (art. 68 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022).
- È stata valutata positivamente la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 68 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022).
- È stata valutata l'indicazione presunta dei costi della procedura (art. 68 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022).
- È stato verificato se, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore.
- E' stata analizzata la situazione reddituale del consumatore negli ultimi tre/cinque anni ed è stata verificata l'inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori.

In ordine all'assenza di colpa grave, malafede o frode. Sul merito creditizio della ricorrente e alla diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni

Relativamente al requisito soggettivo della meritevolezza, giova evidenziare che, a partire dalla riforma introdotta dalla legge n. 176/2020, assume rilevanza, ai fini dell' ammissibilità alla procedura, unicamente la circostanza che il consumatore non abbia determinato la propria situazione di indebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 69 n.1 CCII), essendo venuto meno il precedente concetto ancorato al fatto che il debitore avesse assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero avesse colposamente determinato il proprio sovraindebitamento (cfr. articolo 12 bis Legge 3/2012 nella sua versione originaria).

L'accesso al sovraindebitamento è, infatti, consentito nelle ipotesi in cui il consumatore abbia ritenuto anche erroneamente, ma senza imprudenza, di poter adempiere alle obbligazioni assunte, in presenza della cd. colpa lieve (Tribunale di Brindisi, 14 marzo 2023).

Nel caso di specie, è provato documentalmente e confermato dall'OCC che il sovraindebitamento non è dovuto a colpa grave, malafede o frode avendo il ricorrente impiegato la diligenza richiesta nel momento della stipula dei contratti di finanziamento, in virtù della capacità reddituale (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Giudice Di Rauso Simona - omologa del 18.03.2023 rg.7/1/2022).

Come si evince dalla su esposta ricostruzione, la situazione personale del sig. [REDACTED] è la conseguenza di:

- 1) Aumento graduale delle spese familiari,
- 2) Aumento graduale dei costi e interessi dei finanziamenti.



- 3) Sede del lavoro in provincia di Caserta (considerevoli costi di carburante, pedaggi e usura autovettura)

Il sig. [REDACTED], in conclusione, non ha fatto ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle proprie capacità patrimoniali; non ha compiuto atti in frode ai creditori; non hanno dolosamente causato l'indebitamento e non ha assunto obbligazione alcuna, senza la ragionevole prospettiva di poterla adempiere. Infatti, dalla documentazione versata in atti, non emerge alcun comportamento fraudolento in relazione alle ragioni creditorie.

In ordine al requisito della colpa grave che precluderebbe l'omologa alla proposta del piano, essa ricorre ogni qualvolta il proponente abbia violato, in maniera plateale, una specifica regola cautelare posta da una disciplina generale o di settore o abbia tenuto macroscopicamente lesive dei canoni di prudenza, perizia e diligenza. Tale requisito soggettivo deve ritenersi integrato pertanto in presenza di un contegno di sprezzante trascuratezza (Tribunale di Brindisi) dei propri doveri, riveniente da un comportamento improntato alla massima negligenza o imprudenza e ad una particolare noncuranza rispetto alla futura onorabilità dei debiti contratti.

L'esposizione debitoria non è addebitabile a comportamenti rovinosi o improvvidi del proponente, in quanto le somme non elevate dell'indebitamento e l'assenza di spese voluttarie e in genere di alcun elemento che possa indurre a ritenere che il debitore ha utilizzato le somme per scopi diversi dal mantenimento della famiglia, consentono di escludere la colpa grave nella causazione del proprio sovraindebitamento (sentenza Tribunale di Torino 46/2023).

La finalità del legislatore con il giudizio di meritevolezza è di bilanciare il diritto dei creditori con l'eventuale risanamento dello stato di sovraindebitamento del debitore, bilanciamento che è stato conseguito nel riconoscere di norma, la meritevolezza del debitore salvo il caso in cui lo stesso sia stato in malafede nel momento della stipula del contratto di finanziamento o dei contratti di finanziamento ovvero in una fase precedente oppure nel corso della procedura abbia compiuto atti in frode ai creditori. Tale normativa oggi richiede l'esistenza di profili di colpa grave o frode ai creditori, del tutto assenti nella fattispecie in parola.

Tra l'altro, l'accesso al sovraindebitamento è consentito anche nelle ipotesi in cui il consumatore abbia ritenuto anche erroneamente, ma senza imprudenza, di poter adempiere alle obbligazioni assunte, in presenza della cd. colpa lieve (Trib. Brindisi, 14 marzo 2023).

8. GARANZIE

Il sig. [REDACTED] mette a disposizione della procedura, l'importo disponibile della propria retribuzione mensile – detratte le spese per il proprio sostentamento - aspirando alla successiva esdebitazione dai debiti residui. La garanzia apportata dal reddito di lavoro dipendente, permette al sovraindebitato, di sostenere la rata mensile di € 220,00.

9..VALUTAZIONE DELL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA: CONVENIENZA DEL PIANO

La presente proposta di piano è l'unica strada percorribile per una concreta soddisfazione del ceto creditorio. Il debitore ha inteso formulare una proposta che tenga conto della comparazione rispetto all'ipotesi liquidatoria dei beni. Sul punto si ricorda che il sig. [REDACTED] non è proprietario di beni immobili.

- In relazione a quello mobiliare, si evidenzia che il ricorrente è dipendente detratte le spese necessarie al mantenimento proprio e familiare, l'ammontare disponibile è € 220,00.
- In ipotesi di procedura concorsuale ex art.279 D.Lgs.14/2019, pertanto, stante la durata di 3 anni, l'importo ridurrebbe notevolmente la soddisfazione della massa creditoria,

	Importo debitorio	Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore	Alternativa liquidatoria
Rata disponibile		€ 260,00 x circa 105 rate	€. 220,00 x 36 rate
Crediti Privilegiati e in prededuzione		3.084,17	3.084,17



Crediti Chirografari		20.209,27	4.385,83
Totale complessivo	€ 80.242,10	€ 24.072,92	7.920,00

Si rammenta che nel rispetto della *par condicio creditorum*, andrebbero soddisfatti:

- il 100% del credito prededucibile dell'O.C.C. del NOMINANDO liquidatore, i cui costi non sono stati preventivati ma che andrebbero ad aumentare il passivo;
nella fattispecie in parola, non troverebbe soddisfazione alcuna il credito chirografari, se non in minima parte, mentre, il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore garantisce una soddisfazione integrale per il primo (ADER) e nella misura del 30% per i chirografari.

Sotto il profilo della fattibilità giuridica ed economica la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore è quindi rispettosa del dato normativo nella misura in cui mette a disposizione per i creditori muniti di privilegio, una percentuale di soddisfazione superiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione.

È infatti indubitabile che i crediti prededucibili e quelli privilegiati otterrebbero la medesima soddisfazione sia nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore che nella procedura di liquidazione controllata, tuttavia in tale ultima ipotesi la procedura si chiuderebbe al termine dei 3 anni previsti dall'art.281, comma 2, D.Lgs. 14/2019 con il risultato di soddisfare i crediti chirografari per il 0,01% del loro ammontare, a fronte di una soddisfazione del 30% nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

La giurisprudenza di merito concorda sul punto, evidenziando la fattibilità economica e giuridica in scenari simili a quello oggetto della presente procedura².

Il piano di pagamenti proposto prevede inoltre la soddisfazione dei crediti secondo una sequenza temporale che vedrà soddisfatti i crediti secondo l'ordine di prelazione e quindi soddisfacendo prioritariamente i crediti privilegiati di rango superiore per poi passare ai gradi inferiori e, solo infine, ai crediti chirografari.

In conclusione, la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore formulata dal ricorrente è maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria viste le percentuali di soddisfazioni così riepilogate:

Proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Totale Debito Prima del Piano	€ 80.242,10
Stralcio debiti in ipotesi Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore	-70,00%
Percentuale di soddisfazione complessiva	30,00 %
TOTALE DEBITO POST PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE	€ 24.072,63

Proposta di liquidazione controllata del patrimonio

Totale Debito prima della procedura	€ 80.242,10
Totale Debito comprensivo di Spese procedura di liquidazione del patrimonio	€ 85.242,10
Stralcio debiti Liquidazione controllata del patrimonio	-94,85%
Percentuale di soddisfazione complessiva	5,15 %
TOTALE SODDISFAZIONE DOPO LA LIQUIDAZIONE	€ 4.385,83

² Tribunale La Spezia 14 Gennaio 2021 Est. Gaggioli; Tribunale Napoli 21 Giugno 2021 Est. Ferrara



Sulla base di tali risultanze, si può quindi serenamente ribadire la convenienza per i creditori concorsuali della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore formulata dal ricorrente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata - unico parametro di riferimento da tener conto nella valutazione della fattibilità e convenienza.

10. SULLA FATTIBILITA' E CONVENIENZA DEL PIANO

Fermo restando quanto evidenziato in ordine alla fattibilità e alla convenienza del piano proposto, con riferimento alla durata del piano, lo scrivente difensore evidenzia l'assenza di un dato normativo univoco che stabilisca il perimetro temporale della durata dei piani di sovraindebitamento.

Tale carenza comporta che l'interpretazione giurisprudenziale, nella valutazione del bilanciamento degli interessi contrapposti (durata ragionevole ed effettività della tutela giurisdizionale) debba tenere conto della *ratio* del D.Lgs.14/2019 sulla scia della L.3/2012 e del suo fine sociale, dando rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del sovraindebitato.

In definitiva non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori siano maggiormente tutelati con un accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore che preveda una durata superiore ai 5-7 anni piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore³.

Tale carenza comporta che l'interpretazione giurisprudenziale, nella valutazione del bilanciamento degli interessi contrapposti (durata ragionevole ed effettività della tutela giurisdizionale) debba tenere conto della *ratio* del D.Lgs. 14/2019 così come prima della L.3/2012 e del suo fine sociale, dando rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del sovraindebitato, ammettendo quindi dilazioni anche rilevanti (tra i dieci e i 25 anni)⁴.

Da ultimo il Tribunale di Bari ha ammesso dilazioni rispettivamente per 10 anni (Tribunale Bari 23 Marzo 2022 Est. Napoliello), per 13,2 anni (Tribunale Bari 29 Settembre 2022 Est. De Palma) per 15,5 anni (Tribunale Bari 25 Marzo 2022 Est. De Palma) e 15,8 anni (Tribunale Bari 06 Aprile 2022 Est. Cesaroni)⁵.

I parametri da tenere in considerazione sono quelli delle possibili rateizzazioni delle imposte erariali (che possono arrivare sino a 10 anni) e l'età del debitore, rapportata alla vita media degli uomini (79,3) o delle donne (84,6).

Sul punto è da ultimo intervenuta la Suprema Corte di Cassazione⁶ affermando che è ammissibile e preferibile alla vendita della casa, un piano di pagamento ultradecennale, interpretazione questa, che aumenta le possibilità di applicazione del D.Lgs. 14/2019 sulla scia della L.3/2012 e che recepisce il Regolamento Ue 848/2015 sull'insolvenza.

Ne consegue che la presente proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore appare rispettosa del dato normativo nazionale ed europeo.

In ordine alla richiesta di inibitoria di prosecuzione e inizio di azioni esecutive individuali, di sequestri conservativi e acquisto di diritti di prelazione sul patrimonio della ricorrente da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, ex art.70, comma 4, lett.d), D.Lgs. 14/2019.

Sul punto si osserva che la protezione del patrimonio del ricorrente è funzionale all'attuazione del piano,

³ Cassazione civile n. 27544/2019 Est. Campese e Cassazione civile n. 17834/2019 Est. Terrusi.

⁴ Tribunale di Trapani 18 Gennaio 2021 Est. Ciulla; Tribunale di Como 24 Maggio 2018 Est. Petronzi; Tribunale Napoli Nord 24 Maggio 2021 Est. Di Giorgio; Tribunale di Catania, decreti del 27.04.2016, 17.05.2016, 12.07.2016, 15.09.2016; Tribunale di Napoli, decreti del 28.10.2015, 18.02.2017, Tribunale di Parma, decreto del 25.07.2018.

⁵ Cassazione civile n. 27544/2019 Est. Campese e Cassazione civile n. 17834/2019 Est. Terrusi.

⁶ Corte di Cassazione, 28 Ottobre 2019 n. 27544.



anche in considerazione di quanto evidenziato in ordine alla convenienza della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore rispetto alla liquidazione controllata ex artt.268 e ss. D.Lgs.14/2019, nel relativo paragrafo al quale si rimanda.

11. CONCLUSIONI

Tutta la documentazione allegata alla proposta corrisponde al vero e potrà essere verificata, affinché l'Ill.mo Giudicante che sarà nominato, possa omologare il piano proposto ed ammettere il Sig. [REDACTED] ai benefici della successiva esdebitazione.

La sottoscritta Avv. [REDACTED] n.q. di Gestore della crisi di sovraindebitamento attesta l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

SJ

La relazione è corredata dalla documentazione richiamata nella domanda di ristrutturazione dei debiti, nonché dalla documentazione di cui al foliaro.

Istanze inoltrate dal Gestore ai vari creditori, con relativo riscontro,

Il Gestore della Crisi presso

l'OCC del Coa di Napoli

Avv. [REDACTED]





TRIBUNALE DI NAPOLI

VII SEZIONE CIVILE CONCURSUALE

Proc. Unit. 103-1/2025

Verbale di udienza del 10/07/2025

E' presente per l'istante l'avv. [REDACTED] nonché il gestore avv. [REDACTED]
[REDACTED], i quali si riportano agli atti di causa ed in particolare alla relazione particolareggiata.

Il Giudice rilevato che la parte in data odierna non è potuta essere presente e che non risulta certa allo stato la pubblicazione sul sito web e che quindi occorre verificare questa circostanza per verificare il contraddittorio e se i creditori risultano informati.

Rilevato altresì che i crediti sono tutti chirografari ed è stato assicurato il soddisfacimento al 30% degli stessi, appare opportuno valutare un miglioramento del piano e della proposta, rinvia all'udienza del 16 settembre 2025 alle ore 12:00 per le verifiche di cui a parte motiva, disponendo anche la comparizione personale del sig. [REDACTED]

Napoli, 10/07/2025

Il Giudice

Dr. Livia De Gennaro